



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2023

NUMERO AFFARE 01277/2022

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca- Segretariato generale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensiva, proposto dal signor Lorenzo Decaro contro il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza e, quali controinteressati, nei confronti dei signori Leonardo Gramegna, Filomena Fittipaldi, Giovanni Meoni, Giuseppe Talamo e Maria Laura Iacobellis per l'annullamento dei seguenti atti: 1) per quanto di ragione, la graduatoria definitiva di istituto del Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza per la disciplina "CODI/23- Canto" finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10-2-2022, successivamente oggetto di rettifiche in autotutela, dapprima con nota prot. n. 1325 del 15-2-2022 e, poi, con nota prot. n. 2956 del 13-4-2022; 2) per quanto di ragione, la nota prot. n. 168 del 5-1-2022, con cui il Direttore del Conservatorio ha nominato la commissione valutatrice, nonché ogni verbale relativo all'insediamento ed ai

lavori di quest'ultima e di tutte le schede di valutazione dei candidati.

LA SEZIONE

Vista la relazione, prot. n. 10404 del 29-8-2022, trasmessa con nota prot. n. 10408 del 29-8-2022, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1747/2022 del 2-11-2022, reso nell'adunanza del 26-10-2022;

Vista la relazione integrativa del Ministero dell'università e della ricerca, trasmessa con nota prot. n.15292 del 20-12-2022;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 198/2023 del 10-2-2023, reso nell'adunanza dell'8-2-2023;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele.

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, datato 9-6-2022, il prof. Lorenzo Decaro, nella qualità di insegnante di "CODI/23- Canto" in ambito MUR- AFAM, ha impugnato i seguenti atti: 1) per quanto di ragione, la graduatoria definitiva di istituto del Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza per la disciplina "CODI/23- Canto" finalizzata all'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente ed approvata dal Direttore del Conservatorio con nota prot. n. 1167 del 10-2-2022, successivamente oggetto di rettifiche in autotutela, dapprima con nota prot. n. 1325 del 15-2-2022 e, poi, con nota prot. n. 2956 del 13-4-2022; 2) per quanto di ragione, la nota prot. n. 168 del 5-1-2022, con cui il Direttore del Conservatorio ha nominato la commissione valutatrice, nonché ogni verbale relativo all'insediamento ed ai lavori di quest'ultima e di tutte le schede di valutazione dei candidati.

Ne ha dedotto l'illegittimità e ne ha chiesto, pertanto, l'annullamento, instando, in via cautelare, per la sospensione dell'esecutività ai fini del riesame.

Il ricorrente espone di aver avanzato, in data 30-11-2021, domanda di inserimento in graduatoria con riferimento al settore artistico-disciplinare di sua competenza, dichiarando il possesso dei seguenti titoli: n. 2 titoli di studio musicale, ossia il Diploma di v.o. in Sassofono conseguito il 22-9-1993 e il Diploma v.o. in Canto conseguito il 9-7-1996, entrambi presso il Conservatorio "Piccinni" di Bari; n. 30 titoli artistico-culturali professionali scaturenti da attività concertistica.

Aggiunge di essersi originariamente collocato in trentunesima posizione con 56, 50 punti, posizione comunque mantenuta pur dopo successive rettifiche della graduatoria, disposte a seguito di reclami di alcuni concorrenti e di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Basilicata proposto da altro docente.

Evidenzia che, a seguito di accesso agli atti, il Conservatorio gli ostendeva documentazione inerente la procedura di valutazione, dal cui esame risultava che gli atti impugnati erano affetti da plurimi profili di illegittimità.

Con il primo mezzo di gravame egli lamenta: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 94, 24, 103 e 133 della Costituzione- eccesso di potere per mancata predeterminazione da parte della commissione valutatrice di specifici criteri diretti a definire le modalità di concreta attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati e per mancata indicazione in seno alle schede di valutazione dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni specifico titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati- illogicità manifesta e contraddittorietà, carenza di motivazione- eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente e disparità di trattamento.

Deduce la mancata o quantomeno insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione con specifico riferimento ai titoli artistico-culturali e professionali.

A fronte della previsione contenuta nell'articolo 6, comma 3 del bando, l'organo valutativo avrebbe dovuto "predeterminare i criteri e le procedure di

valutazione dei titoli prodotti dai candidati” anche in presenza di un generico criterio valutativo contenuto nel medesimo articolo e, pertanto, stabilire in via specifica i criteri di attribuzione del punteggio per rendere possibile la ricostruzione ab externo del processo logico-valutativo compiuto e, quindi, vagliarne la legittimità.

La Commissione, invece, si era limitata a fissare un punteggio massimo attribuibile ai candidati per tale tipologia di titoli (72) e a predisporre “griglie” non idonee a rendere intellegibile il processo di valutazione.

I presunti “criteri”, infatti, altro non sarebbero che la previsione di apposite “forchette” di punteggio, prive di qualsiasi elemento che, in concreto, avrebbe potuto determinare l’oscillazione della valutazione tra i due estremi.

In particolare, il punteggio assegnato al ricorrente risulta così attribuito senza comprenderne le ragioni e senza che sia dato conoscere il punteggio assegnato (o meno) per ciascun titolo, nonché gli elementi che hanno indotto ad individuare un determinato dato numerico all’interno della prefata “forchetta”.

Ove allo stesso fosse stato assegnato il punteggio massimo previsto per le esibizioni concertistiche (72), egli avrebbe conseguito, utilizzando anche il punteggio del titolo di studio, la terza posizione in graduatoria; evidenziando, altresì, che, anche a volergli riconoscere il punteggio minimo, egli avrebbe comunque dovuto conseguire un punteggio (36) superiore a quello in concreto riconosciutogli (35).

Orbene, la verifica ex post della correttezza del processo logico seguito sarebbe stata possibile ove la Commissione si fosse peritata quantomeno di indicare, in seno alla singola scheda di valutazione, il punteggio assegnato per ciascun titolo.

Vi sarebbe, pertanto, un doppio profilo di illegittimità: la totale privazione in capo al ricorrente di uno strumento di controllo dell’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; l’erronea e/o omessa valutazione dei

titoli dichiarati, con conseguente illegittimità del punteggio ad esso attribuito, chiaramente sottostimato.

Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione- violazione dell'avviso pubblico prot. n. 6531 del 4-11-2021 di indizione della procedura e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione con riferimento ai titoli di studio, di servizio e artistico, culturali e professionali in seno al verbale del 10-1-2022, prot. n. 455 del 18-1-2022- eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento ed erronea valutazione di quanto dichiarato in domanda dai candidati Capitanucci, De Candia, Gramegna, Liuzzi, Fittipaldi, Abete, Ganci, Schillaci, Landolfi, Di Bari, Talamo, Di Santo, Billeri Baratta, Spotti, Bonzagni, Iacobellis e Cigna, con conseguente illegittimità dei relativi punteggi attribuiti; altresì, per mancata esclusione della candidata Liuzzi in ragione di una domanda presentata in violazione dell'articolo 3, comma 3 del bando, nonché per mancata esclusione dei candidati Gramegna, Bonzagni e Iacobellis in ragione di una domanda presentata in spregio all'art. 4, comma 3, del bando; per mancata esclusione dei candidati Stanisci, Schillaci, Landolfi, Serra, Talamo, Baratta, Zanardi, Spotti, Bonzagni, Iacobellis e Bridelli in ragione di una domanda presentata in violazione dell'articolo 4 del bando- carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illegittimità manifesta.

Evidenzia che, incrociando le domande presentate da alcuni dei candidati collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto ad esso ricorrente con le relative schede di valutazione stilate dalla Commissione, è possibile evincere: in molti casi, l'illegittimità della valutazione; in altri casi, l'esistenza di circostanze che avrebbero dovuto determinare l'esclusione di alcuni candidati dalla procedura per avere presentato una domanda in spregio all'articolo 3 del bando ovvero allegato una documentazione difforme da quella prevista dall'articolo 4 ovvero ancora rilasciato dichiarazioni mendaci.

Procede, quindi, ad un analitico esame della posizione dei suddetti altri candidati, diffusamente argomentando sulle ragioni di illegittimità della loro collocazione in graduatoria e del punteggio attribuito, in tal modo evidenziando che egli avrebbe dovuto occupare una posizione ben più favorevole di quella in concreto riconosciutagli in graduatoria.

Con il terzo motivo, proposto “in via subordinata e per mero tuziorismo”, il ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e, in generale, dei principi di buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità della P.A. – illegittimità di ogni provvedimento adottato dalla Commissione valutatrice in ragione della illegittima composizione della stessa, in virtù della previsione di cui all’articolo 5, comma 2, dell’avviso pubblico prot. n. 6531 del 4-11- 2021 di indizione della procedura.

Tale ultima norma prevede che la Commissione deve essere formata dal direttore o suo delegato, da docenti di ruolo della materia e, in assenza di questi, in via prioritaria da commissari esterni di ruolo in servizio presso altri istituti Afam della stessa disciplina o da docenti interni di ruolo di materia affine di comprovata esperienza e professionalità.

Evidenzia che il membro della Commissione, prof. Gerardo Spinelli, è docente di ruolo interno di CORS/01- Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, che è materia di insegnamento diversa e neppure affine al settore disciplinare oggetto della procedura.

Il Conservatorio ha prodotto relazione controdeduttiva al ricorso straordinario con memoria datata 24-6-2022, argomentando per l’infondatezza del ricorso.

Il Ministero dell’università e della ricerca, con nota prot. n. 10408 del 29-8-2022, ha trasmesso la propria relazione istruttoria, prot. n. 10404 del 29-8-2022, chiedendo a questo Consiglio di Stato l’espressione del parere.

L’autorità referente si è sostanzialmente riportata alle difese svolte dal Conservatorio.

Con parere interlocutorio n. 1747/2022 del 2-11-2022, reso nell'adunanza del 26-10-2022, la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, chiedendo la trasmissione di relazione integrativa e della documentazione allegata dal ricorrente al ricorso straordinario.

Con nota prot. n. 15292 del 20-12-2022 il Ministero ha trasmesso la propria relazione integrativa e la documentazione richiesta, esprimendo avviso di fondatezza del gravame con riferimento al secondo motivo del ricorso straordinario.

Ha, infine, inviato alla Sezione nota prot. n. 1016 del 26-1-2023, con la quale, trasmettendo la sentenza del TAR Basilicata n. 2 del 3-1-2013 relativa a contenzioso sulla medesima graduatoria, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto non meritevoli di accoglimento i motivi concernenti la insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione, il vizio di insufficiente motivazione e la illegittima composizione della Commissione.

Il ricorrente ha replicato alle relazioni ministeriali e alle difese del Conservatorio con memorie del 26-9-2022, 25-11-2022, 18-1-2023 e 30-1-2023, insistendo per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.

Con parere interlocutorio n. 198/2023 del 10-2-2023, reso nell'adunanza dell'8-2-2023, la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, onerando parte ricorrente del relativo adempimento.

Il Ministero dell'università e della ricerca, con nota prot. 3180 del 14-3-2023, ha comunicato l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei termini assegnati, trasmettendo la relativa documentazione.

Considerato:

La Sezione ritiene di dover preliminarmente esaminare il terzo mezzo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta l'illegittima composizione della Commissione giudicatrice, in ragione della presenza in essa di un componente, prof. Gerardo Spinelli, il quale, in violazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 2, dell'avviso pubblico prot. n. 6531 del 4-11-2021,

sarebbe titolare, all'interno del Conservatorio, di un insegnamento diverso e neppure affine al settore disciplinare oggetto della procedura.

Invero, l'illegittima composizione della Commissione valutatrice ridonda in vizio di incompetenza e la relativa censura, per il suo carattere radicale ed assorbente, non ammette di essere graduata dalla parte e va scrutinata per prima, in quanto, ove sussista effettivamente il vizio denunciato, il giudice non potrà esaminare le altre questioni per non incidere sull'esercizio dei poteri dell'organo competente (cfr. Cons. Stato, A.P., 27-4-2015, n. 5).

Un siffatto esame finirebbe, infatti, per rappresentare una sorta di giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'Autorità riconosciuta competente ed un vincolo ingiustificato all'attività della stessa; considerandosi in proposito che la regola prevista dall'articolo 34, comma 2, del c.p.a. – in base alla quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” – rappresenta espressione del fondamentale principio costituzionale di separazione dei poteri, nonché di riserva di amministrazione che, storicamente, hanno giustificato il sistema della giustizia amministrativa (cfr. Cons. Stato, III, 30-3-2023, n. 3284).

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, 28-3-2022, n. 2253; III, 17-6-2021, n. 4683; III, 11-3-2021, n. 2079), dopo aver richiamato il “diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura”, ha, tuttavia avuto modo di precisare che “quando il vizio specifico è quello della incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull'aggiudicazione, il ricorrente dovrebbe

quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta”.

Orbene, trasponendo le sopra riportate coordinate ermeneutiche alla procedura valutativa relativa alla formazione di una graduatoria per l'affidamento di incarichi di insegnamento, ove pure sono oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggi le posizioni dei singoli aspiranti che vi partecipano, consegue che anche in tale fattispecie il ricorrente non può limitarsi, ai fini della rituale proposizione e dell'accoglimento della censura, a dedurre la violazione delle regole in via generale predeterminate in ordine ai requisiti che devono essere posseduti dai Commissari, ma deve specificamente indicare anche le concrete ragioni per le quali la dedotta incompetenza è refluita in erroneità del giudizio, in termini di sottovalutazione dei propri titoli ovvero di sopravvalutazione di quelli degli altri aspiranti controinteressati.

Ciò posto, nella vicenda in esame la censura di incompetenza non può essere accolta, atteso che parte ricorrente si è limitata, nel terzo mezzo di gravame, a dedurre che il prof. Spinelli era titolare di una materia di insegnamento diversa, e neppure affine, rispetto a quella oggetto della procedura; ma non ha assolutamente indicato o dedotto i motivi per i quali detta carenza avrebbe determinato una non corretta valutazione dei candidati.

Può a questo punto passarsi all'esame del primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli articoli 94, 24, 103 e 133 della Costituzione- eccesso di potere per mancata predeterminazione da parte della commissione valutatrice di specifici criteri diretti a definire le modalità di concreta attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati e per mancata indicazione in seno alle schede di valutazione dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni specifico titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati – illogicità manifesta e contraddittorietà, carenza di motivazione- eccesso di potere per

erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente e disparità di trattamento.

Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di cui appresso si dirà.

Ritiene in primo luogo il Collegio che il mezzo di gravame non è meritevole di accoglimento laddove contesta l'insufficienza dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione per definire le concrete modalità dei punteggi da attribuire ai titoli artistico-culturali e professionali dei candidati.

L'articolo 6 dell'avviso pubblico (rubricato "Criteri di valutazione e presentazione dei titoli") prevede, al comma 1, che "La selezione avviene attraverso la valutazione dei soli titoli: titoli di studio, titoli professionali e titoli artistici. La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla nota MIUR AFAM Direzione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 'Graduatorie d'Istituto e successive modificazioni'".

Il successivo comma 3 precisa che "le Commissioni esaminatrici, al momento dell'insediamento, prima dell'inizio dei lavori, predeterminano i criteri e le procedure di valutazione dei titoli prodotti dai candidati"; specificandosi ulteriormente che "Nell'attribuzione del punteggio verrà data maggiore importanza al prestigio delle sedi concertistiche, delle etichette discografiche, delle case editrici, dei programmi musicali eseguiti e delle collaborazioni artistiche. Sarà, inoltre, data importanza alla varietà dei titoli e alla serialità dei titoli".

In applicazione della richiamata disposizione della *lex specialis*, la Commissione, nel verbale n. 1 (Insediamento Commissione- definizione dei criteri di valutazione- inizio dei lavori), ha definito "i criteri di massima ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi".

In particolare, essa, rinviando pure alla tabella di valutazione inserita nella nota ministeriale n. 3154 del 9-6-2011, ha stabilito quanto segue.

"Per quanto riguarda i titoli artistici- culturali e scientifici, la Commissione decide di valutare, secondo la rispettiva importanza, quelli rientranti nelle seguenti tipologie, per un massimo di punti 72:

1. Ruoli da protagonista in Fondazioni italiane ed in importanti teatri esteri: punti minimo 2 max 3 per ogni esibizione;
2. Ruoli da protagonista in Teatri di tradizione e Teatri esteri: punti minimo 1 max 2 per ogni esibizione;
3. Ruoli secondari in Fondazioni italiane ed in importanti Teatri esteri: punti minimo 1 max 2 per ogni esibizione;
4. Ruoli secondari in Teatri di tradizione e Teatri esteri: punti minimo 0,50 max 1 per ogni esibizione;
5. Recital solistico da punti 0, 5 a punti 2 per concerto fino ad un massimo complessivo di punti 30;
6. Seminari, master, registrazioni, produzioni, partecipazioni a cd e dvd, corsi di perfezionamento ed ogni altra attività attinente alla disciplina da punti 0,5 a punti 2 per evento, fino ad un massimo complessivo di punti 72;
7. Concorsi internazionali I posto punti 3, II posto p.2, III posto p.1 – Concorsi nazionali I posto p.2, II posto p.1, III posto p. 0, 50 per un totale di max punti 15 complessivi;
8. Idoneità in concorsi di Enti lirico/sinfonici da p. 0, 50 a p. 1 per idoneità fino a max 3 punti.
9. Pubblicazioni da punti 0, 50 fino a 5 ciascuna se attinenti alla disciplina, fino a 3 se non attinenti;
10. Altro fino a un max di punti 30;
11. Per ogni diploma di laurea e di specializzazione rilasciato dalle Università punti 3;
12. Per ogni Master o dottorato all'estero punti da 1 a 3;
13. Borse di studio conferite da Università o Enti Pubblici punti 1;
14. Per ogni Master di I livello e/o Corso di specializzazione in Istituzioni AFAM punti 1;
15. Per ogni Master di II livello e/o Corso di specializzazione in Istituzioni AFAM punti 2;

16. Diploma di perfezionamento Accademia S. Cecilia stesso insegnamento o affine punti 4;
17. Diploma di perfezionamento Accademia S. Cecilia insegnamento non affine punti 2;
18. Contratti di collaborazione o prestazione in Conservatori e istituti pareggiati non assimilabili ai titoli di servizio punti 1 per un max di p.3;
19. Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi per titoli ed esami nei Conservatori per lo stesso insegnamento p.5;
20. Inclusione in graduatoria di merito in pubblici concorsi per titoli ed esami nei Conservatori per insegnamento diverso p.2, 5;
21. Servizio prestato in Istituzioni estere della CE di pari grado per stesso insegnamento p.1, per insegnamento affine p.0, 5.

La Commissione, per quanto attiene ai titoli relativi allo stesso ruolo ricoperto in successive repliche decide che la valutazione sarà riferita solo al primo titolo. Per i punti da n. 11 a n. 21 si delibera di fare riferimento all'Ordinanza Ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 Tab. B.

La Commissione, nella formulazione dei criteri esposti conviene, per una serena ed obiettiva valutazione della documentazione prodotta dai candidati, di considerare la professionalità complessiva in riferimento al curriculum artistico, alla varietà ed alla complessità dell'attività svolta ed alla maturità culturale raggiunta tale da fornire garanzia ai fini dell'insegnamento richiesto....".

Come è ben evidente dalla lettura dei contenuti del predetto verbale n. 1, integrato dalle prescrizioni dell'articolo 6 dell'avviso pubblico, i criteri di valutazione dei titoli risultano essere stati predeterminati dall'Amministrazione con sufficiente specificazione, idonea a limitare il potere discrezionale della stessa così evitando che lo stesso possa trasmodare in arbitrio e, nel contempo, a garantire la trasparenza e l'imparzialità della valutazione.

Gli stessi, inoltre, garantiscono ai destinatari della valutazione la possibilità di verificare l'iter logico-giuridico seguito, al fine di apprezzarne la legittimità ed esercitare il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Ed, invero, i suddetti criteri risultano modulati in modo da operare una distinzione tra la congerie dei titoli artistici-culturali e scientifici che i candidati possono produrre, specificando per ognuna di esse il punteggio attribuibile, in tal modo indicando i titoli che possono essere presi in considerazione ed il loro specifico peso nel processo di valutazione, in relazione alla loro valenza e rilevanza.

La riconduzione in tal modo effettuata della discrezionalità tecnica dell'organo valutativo entro parametri predeterminati consente, altresì, al giudice, eventualmente chiamato a decidere della legittimità degli atti, di esercitare sugli stessi il controllo parametrico esterno che l'ordinamento gli affida, verificando la completezza, la logicità e la ragionevolezza della valutazione.

Né può addursi, a sostegno della illegittimità dei provvedimenti impugnati, il rilievo operato dal ricorrente secondo cui la Commissione giudicatrice si sarebbe limitata a stabilire, per ogni categoria di titoli, una mera forbice di punteggio tra un minimo ed un massimo, in tal modo non sottraendo il procedimento di valutazione a rischi di arbitrio ed impedendo ogni controllo sulla legittimità dello stesso.

Vi è, invero, da considerare che la previsione di punteggi modulabili tra una soglia minima ed una soglia massima risponde alla ragionevole esigenza di calare il processo valutativo nella specificità dei titoli presentati, i quali, pur appartenendo a categorie omogenee o addirittura identiche, non necessariamente hanno il medesimo valore, discendendone necessarie diversità, rilevanti per la loro valutazione, dai loro specifici contenuti, dall'oggetto della prestazione e dagli specifici contesti nei quali la stessa è stata resa.

Sicchè la forbice valutativa, lungi dal costituire attribuzione di poteri arbitrari, si afferma quale regola di giudizio coerente con la natura dei titoli da prendere in considerazione ed ineludibile strumento per una loro corretta e concreta valutazione, riconoscendo alla Commissione quell'ambito di discrezionalità tecnica necessaria che deve ad essa essere assicurata per rendere giusta, adeguata e proporzionata considerazione degli stessi e formulare un giudizio coerente con lo specifico dato, artistico e professionale, che i candidati introducono nel procedimento.

Vale, infine, considerare, a fondamento della infondatezza della censura mossa sul punto, che la modulazione del punteggio nella forbice stabilita deve comunque essere effettuata alla luce dei criteri generali che l'Amministrazione ha predeterminato.

Deve, infatti, in proposito osservarsi che l'articolo 6 del bando precisa che "Nell'attribuzione del punteggio verrà data maggiore importanza al prestigio delle sedi concertistiche, delle etichette discografiche, delle case editrici, dei programmi musicali eseguiti e delle collaborazioni artistichevarietà dei titoli e ...serialità dei titoli"; mentre il suddetto verbale n. 1 chiarisce che "La Commissione, per quanto attiene ai titoli relativi allo stesso ruolo ricoperto in successive repliche decide che la valutazione sarà riferita solo al primo titolo" e che "la Commissione... conviene, per una serena ed obiettiva valutazione della documentazione prodotta dai candidati, di considerare la professionalità complessiva in riferimento al curriculum artistico, alla varietà e complessità dell'attività svolta ed alla maturità culturale raggiunta tale da fornire garanzia ai fini dell'insegnamento richiesto".

Sotto tale profilo, pertanto, il mezzo di gravame all'esame del Collegio risulta infondato, dovendosi in proposito affermare, per le considerazioni sopra svolte, che i criteri di valutazione, così come predeterminati dal bando ed in seguito ulteriormente specificati dalla Commissione giudicatrice siano pienamente legittimi.

Ciò posto, la Sezione ritiene, peraltro, che il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione del procedimento di valutazione e dei suoi esiti, in particolare deducendosi la mancata indicazione, in seno alle schede di valutazione, dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni titolo artistico-culturale e professionale dichiarato in domanda dai candidati.

E valga il vero.

Sono noti i principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di voto numerico, istituto utilizzato dall'Amministrazione nella procedura valutativa per cui è controversia (cfr., ex multis, Cons. stato, IV, 1-8-2018, n. 4745; III, 29-1-2021, n. 864; A.P., n. 7/2017).

In particolare, il voto numerico – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa. Esso, infatti, contiene in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione.

Assicura, inoltre, la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto sotto il profilo motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

Il voto numerico è, dunque, insufficiente ad assolvere l'obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato (cfr. Cons. stato, V, 12-2-2018, n. 858).

I suddetti principi, a parere della Sezione, richiedono, peraltro, ulteriori specificazioni e precisazioni.

Quando, come nella vicenda in esame, i criteri predeterminati di valutazione siano analiticamente riferiti a categorie generali di titoli e, nell'ambito delle stesse, a specifiche sottocategorie, con indicazione di punteggi minimi e massimi attribuibili per ciascuna di esse, ed ai candidati sia data la possibilità di presentare un numero quantitativamente elevato di titoli, il voto numerico, per rendere sufficientemente esternato il processo di valutazione, non può essere limitato alla votazione complessiva attribuita per la categoria generale ovvero per le singole sottocategorie, ma deve essere necessariamente specificato con riferimento a ciascuno dei titoli presentati.

Invero, solo tale *modus operandi* consente di verificare quanti e quali titoli, tra quelli prodotti dai candidati, siano stati effettivamente presi in considerazione dalla Commissione e quale sia il punteggio concretamente assegnato - nell'ambito di quello complessivo massimo attribuibile e della forbice valutativa tecnico-discrezionale prevista - a ciascuno di essi.

Deve esservi, dunque, opportunamente esternata nella scheda valutativa individuale, la specifica inclusione di ciascun titolo nella categoria o sottocategoria in cui l'organo valutativo ha inteso considerarlo e, con riferimento a questa, l'indicazione del punteggio in concreto assegnato.

La compiuta verifica del giudizio reso e, dunque, a monte la sua sufficiente esternazione richiedono, pertanto, l'espressione, oltre che del punteggio totale, anche di quello assegnato a ciascun titolo; tanto a maggior ragione quando, come nella vicenda in esame, sia assegnato (legittimamente) all'Amministrazione il potere di attribuire il voto entro un punteggio complessivo massimo attribuibile per la categoria generale dei titoli e, con riferimento alle singole sottocategorie, entro un minimo ed un massimo.

Orbene, tale regola motivazionale non risulta essere stata seguita dal Conservatorio resistente nell'adozione degli atti in questa sede impugnati.

Vi è, invero, da considerare che l'esame delle singole schede di valutazione individuali prodotte in atti evidenzia che l'Amministrazione ha correttamente predisposto schede che suddividono il punteggio nelle generali categorie dei

“titoli di studio”, “titoli di servizio” e “titoli artistici professionali”, specificando per questi ultimi le singole sottocategorie indicate nel richiamato verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri di valutazione.

Peraltro, per ogni categoria e sottocategoria la Commissione ha espresso solo il punteggio complessivo, senza l'indicazione dei singoli titoli prodotti che nelle stesse sono stati ricompresi né lo specifico punteggio per ciascuno di essi assegnato.

Orbene, se tali indicazioni consentono comunque di risalire agli specifici punteggi con riferimento ai “titoli di studio” e ai “titoli di servizio” in considerazione della non rilevante quantità degli stessi ed alla prefissazione per essi di un punteggio fisso e non variabile, altrettanto non può dirsi per la categoria generale dei “titoli artistici e professionali” e per le relative sottocategorie, analiticamente indicate nel verbale n. 1 e nelle schede di valutazione.

Come sopra detto, infatti, la mera assegnazione di un punteggio complessivo, in assenza di ulteriori specificazioni, non consente di stabilire quali, dei titoli prodotti dai candidati, siano stati in concreto valutati, in quale ambito sottocategoriale essi siano stati inseriti e quale sia stato il punteggio per ciascuno di essi riconosciuto.

Tali generiche indicazioni, pur nel legittimo utilizzo del modulo motivazionale del voto numerico e nella legittima predeterminazione dei criteri di valutazione, non consentono, dunque, di ricostruire l'iter logico-giuridico effettivamente seguito dall'Amministrazione nella valutazione dei candidati e nell'espressione del giudizio finale sugli stessi.

Il dedotto vizio di carenza della motivazione è, pertanto, fondato, sia con riferimento alla posizione del ricorrente sia con riferimento a quella degli altri candidati dei quali egli contesta gli esiti della valutazione; osservandosi in proposito che l'obbligo motivazionale, quale garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e di tutela del privato, è compiutamente adempiuto solo quando il provvedimento amministrativo consenta, attraverso il suo

impianto giustificativo, di cogliere compiutamente le ragioni della determinazione dell'Amministrazione.

La fondatezza, nei limiti e per le ragioni innanzi specificate, del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, con riferimento alla posizione degli altri candidati per i quali vi è contestazione, anche del secondo motivo, è sufficiente all'accoglimento del gravame e determina l'assorbimento dell'esame delle ulteriori censure proposte, relative nello specifico ad una denunziata sopravvalutazione della posizione di altri candidati controinteressati.

Ed, invero, la mancata specificazione provvedimento del punteggio assegnato per ciascuno dei titoli prodotti non consente al Collegio di verificare in concreto se vi siano stati errori ovvero profili di illogicità e di irragionevolezza nel processo valutativo, né, in assenza della necessaria base motivazionale, di verificare la bontà delle doglianze, di ordine sostanziale, al riguardo mosse dalla parte ricorrente.

Gli atti impugnati (graduatoria definitiva e presupposte schede di valutazione) meritano, pertanto, annullamento con riferimento alla posizione del ricorrente e dei soggetti controinteressati per le cui valutazioni egli ha mosso censure (Capitanucci, De Candia, Gramegna, Liuzzi, Fittipaldi, Abete, Ganci, Schillaci, Landolfi, Di Bari, Talamo, Di Santo, Billeri, Baratta, Spotti, Bonzagni, Iacobellis, Cigna, Stanisci, Serra, Zanardi e Bridelli).

La natura del vizio ritenuto sussistente dalla Sezione (carenza di motivazione) lascia, peraltro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale dovrà provvedere, in ragione degli effetti conformativi della presente decisione ed impregiudicato l'esercizio del suo potere tecnico- discrezionale da essa non inciso, a rinnovare la valutazione del ricorrente e dei predetti altri candidati, in particolare utilizzando schede individuali di valutazione che contengano gli elementi ed i dati più sopra specificati, con indicazione dei punteggi assegnati per ciascuno dei titoli prodotti ed inclusione degli stessi

nelle categorie e sottocategorie previste, previa motivata verifica di ammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura.

Sulla base delle argomentazioni innanzi svolte, pertanto, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex multis, Cass.civ. 16-5-2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

L'espressione del parere definitivo determina l'assorbimento dell'esame della domanda cautelare proposta.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione e con assorbimento dell'esame della domanda cautelare proposta.

L'ESTENSORE
Francesco Mele

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas



CONSERVATORIO STATALE MUSICA "C.G.DA VENOSA - POTENZA - POTENZA

Documento in allegato protocollato in data 03/07/2023

N° di Protocollo - 0003808 -

Oggetto: invito ad adempiere diffida e costituzione in mora Lorenzo Decaro con allegato parere definitivo n. 923/2023 del Consiglio di Stato

Data Documento:

Inserito da: Utenza 127 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: AMMINISTRATIVA

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: AVV. GIUSEPPE LEOTTA

Mezzo invio\ricezione: PEC

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto  della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.

0003808	2023	03072023	1
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
			

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal GDPR - Regolamento UE 2016/679